

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 15 luglio 2022

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 13/2022

OGGETTO: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – Riforma della disciplina delle procedure concorsuali.

Gentile Cliente,

sebbene il codice della crisi e dell'insolvenza risalga a più di tre anni fa (16 marzo 2019), da oggi **15 luglio 2022** entrerà in vigore a seguito del continuo differimento operato da tre provvedimenti:

- il decreto legislativo 14/2019;
- il decreto legislativo "correttivo" 147/2020;
- il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 2019/1023.

Per mezzo della presente lo Studio intende fornire una panoramica generale del perimetro di questa nuova normativa, richiamandone i punti essenziali, e, particolarmente, ponendo l'attenzione sulle attività e sugli adempimenti che, **nel brevissimo termine, ogni azienda è chiamata ad affrontare ed eseguire**, per assolvere – *in primis* – ai nuovi obblighi di Legge.

Il **nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell'insolvenza, sostituendosi alla "**legge fallimentare**" (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e alla disciplina sulla "**composizione della crisi da sovraindebitamento**" (legge n. 3/2012), prevedendo, altresì, l'introduzione del nuovo strumento della **C.N.C. (Composizione Negoziata della Crisi)**, di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 83 del 2022.

Tra le novità introdotte dal nuovo Codice che, come detto, entrerà in vigore da oggi 15 luglio 2022, c'è la considerazione della crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell'impresa.

Viene conseguentemente eliminato ogni riferimento al termine "*fallimento*" – sostituito con la dicitura "*liquidazione giudiziale*" – e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell'imprenditore insolvente.

Si tratta di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, prima di tutto, la finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un'impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreparabile.

In quest'ottica ogni impresa deve implementare un sistema di allerta allo scopo di evidenziare la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento.

In tale rinnovato contesto tutte le imprese **dovranno dotarsi** di un apparato di controllo, sia organizzativo, sia amministrativo-contabile ("**adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili**"), grazie al quale sarà possibile intercettare in anticipo la crisi.

L'omissione di tale dotazione fa scattare la responsabilità patrimoniale illimitata di amministratori e soci per tutti i debiti della società, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Il sistema di allerta che ogni impresa è chiamata a strutturare al proprio interno, deve essere orientato e finalizzato a intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce.

In caso di difficoltà dell'impresa, secondo il nuovo Codice della crisi, l'imprenditore deve, infatti, "*attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

Le imprese, quindi, dovranno trasformare questa criticità in un'occasione per dotarsi di strumenti e strategie mirate alla gestione dei flussi di cassa e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio.

In altri termini la funzione di amministrazione e controllo diviene a tutti gli effetti strategica e, per questo motivo, la stessa andrà correttamente supportata e sostenuta.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Al verificarsi dei segnali di allerta è necessario avviare il monitoraggio della situazione per agire tempestivamente al fine di prevenire la crisi.

Sarà quindi necessario mettere in campo tutte le misure necessarie per intercettare i sintomi di crisi, ovvero:

- rilevare nei tempi utili la presenza di eventuali squilibri economico-finanziari o patrimoniali;
- verificare la sostenibilità dei debiti;
- controllare le prospettive di continuità di aziendale, che deve essere di almeno 12 mesi;
- effettuare il *test* per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

La nuova normativa indica ulteriori segnali di allerta, **che devono essere quindi costantemente monitorati**, ovvero:

- l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno 30 giorni, nel caso in cui siano di mole superiore alla metà dell'ammontare mensile totale;
- l'esistenza di **debiti verso i fornitori** scaduti da almeno 90 giorni, se di valore superiore ai debiti non ancora scaduti;
- l'esistenza di **esposizioni nei confronti di istituti di credito o altri intermediari finanziari** scadute da oltre 60 giorni, se di valore uguale o superiore al 5% del totale delle esposizioni.

Ecco perché in un Paese come l'Italia, in cui il sistema imprenditoriale si basa su un approccio *backward-looking*, si rende necessario un rapido passaggio all'adozione di strumenti di *forward-looking*, che anziché basarsi su dati quali-quantitativi dei bilanci degli anni passati, **hanno una funzione predittiva e dunque puntano sugli scenari futuri che le imprese si troveranno ad affrontare.**

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

La grande novità portata dal dettato normativo che entrerà in vigore a partire da oggi 15.07.2022, è quella che ha introdotto l'obbligo di segnalazione "coattiva" che gli Enti previdenziali (INPS e INAIL) e l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione (*creditori pubblici qualificati*) dovranno attivare, nel momento in cui il debito maturato dall'impresa (nei loro confronti) avrà superato una determinata "soglia" (*debiti oltre soglia*).

Qui di seguito si riportano le "soglie" superate le quali scatterà l'obbligo di segnalazione da parte dell'INPS, dell'INAIL, dell'ADE e/o dell'ADE-RISCOSSIONE:

- **debiti verso l'Inps e verso l'Inail**, se con ritardo oltre 90 giorni, per le imprese con lavoratori saranno rilevanti oltre il 30% di quelli dovuti nell'anno precedente con un minimo di euro 15.000, mentre per le imprese senza lavoratori la soglia è fissata in euro 5.000;
- **debiti verso l'Agenzia delle Entrate**, diverrà rilevante l'esistenza di un debito scaduto e non versato per Iva risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore ad euro 5.000;
- **debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, rileveranno sia il tipo d'impresa sia i tre scaglioni fissati dalla disposizione: euro 100.000 per le imprese individuali, euro 200.000 per le società di persone, euro 500.000 per le altre società.

La segnalazione **verrà inviata all'imprenditore** e, se esistente, all'organo di controllo e, in caso di organo collegiale, al presidente del Collegio Sindacale.

Qualora l'imprenditore non regolarizzi con tempestività le posizioni oggetto di segnalazione da parte di uno dei creditori pubblici qualificati su indicati, allora "dovrà" senza indugio attivare la procedura di C.N.C. (*Composizione Negoziata della Crisi*), istituto (di cui si parlerà nel prosieguo) a disposizione di tutti gli imprenditori per tentare di ristrutturare il proprio debito in via stragiudiziale e preservare la continuità aziendale.

In realtà l'istituto della C.N.C. è uno strumento messo a disposizione dell'imprenditore, che potrà attivarlo su base volontaria, non essendovi, ad oggi, **nessun obbligo in tal senso**; appare tuttavia ragionevole definirlo "obbligatorio", nella misura in cui l'imprenditore, raggiunto dalla segnalazione da parte dell'INPS, dell'INAIL, dell'ADE e/o dell'ADE-RISCOSSIONE, non regolarizzi con tempestività la sua posizione, **anche e soprattutto in funzione dei profili di responsabilità (civile e penale) che potranno gravare su di esso e/o sugli amministratori**, nell'eventualità di una futura Procedura fallimentare che dovesse interessare l'azienda, nella misura in cui, a tempo debito, l'impresa – imprenditore e/o amministratori - non avesse attivato lo strumento della C.N.C..

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

LA C.N.C. (COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI)

I requisiti di accesso e l'istanza

- **tutti gli imprenditori, nessuno escluso**, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l'insolvenza hanno la facoltà, e non l'obbligo, di accedere alla Composizione Negoziata. La sussistenza di questi requisiti può essere oggetto di segnalazione all'organo amministrativo da parte dell'organo di controllo;
- l'accesso avviene tramite l'invio di una richiesta, corredata da specifici documenti, su una piattaforma *online* appositamente istituita presso le Camere di Commercio e regolata dal Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;
- l'imprenditore chiede la nomina di un **esperto qualificato e indipendente**, iscritto in un apposito albo, che lo assista nella negoziazione con i creditori e altri terzi interessati e che verrà, in concreto, nominato da una commissione di tre membri;
- più imprese appartenenti al medesimo gruppo possono presentare istanza (congiunta o disgiunta) per l'accesso alla Composizione Negoziata. Le società del gruppo che non hanno presentato istanza possono essere comunque invitate dall'esperto a partecipare alle trattative.

I principali effetti della Composizione Negoziata

- non vi è 'spossessamento' dell'imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, fatta eccezione per alcuni atti e obblighi informativi nei confronti dell'esperto, il quale può segnalare gli atti ritenuti idonei a pregiudicare gli interessi dei creditori, anche mediante iscrizione del proprio dissenso nel Registro delle Imprese;
- è necessaria l'autorizzazione del Tribunale, tra l'altro, per contrarre finanziamenti prededucibili o finanziamenti soci ovvero finanziamenti infragruppo, oppure anche per trasferire l'azienda o rami di essa;
- l'accesso alla Composizione Negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari;
- l'esperto può invitare le parti a rinegoziare i contratti pendenti, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa dell'emergenza Covid-19 (sono esclusi i contratti di lavoro). Se nessun accordo venisse raggiunto, potrebbe essere richiesto l'intervento del Tribunale, che può rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario per assicurare la continuità aziendale, stabilendo eventualmente un indennizzo;
- con l'istanza di nomina dell'esperto o con una dichiarazione presentata tramite la piattaforma *online*, "l'imprenditore può dichiarare" che non si applicano nei suoi confronti le previsioni del Codice Civile inerenti alla riduzione del capitale per perdite e il verificarsi di una causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
- con l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono previste alcune misure premiali riguardanti il trattamento dei debiti tributari;
- i finanziamenti in favore di società controllate, oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di accesso alla Composizione Negoziata, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e che questo, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia espresso il proprio dissenso, anche iscrivendolo nel Registro delle Imprese.

Le misure protettive del patrimonio

- con l'istanza introduttiva, oppure successivamente, l'imprenditore può chiedere l'applicazione di alcune misure protettive del patrimonio (**che ne consentono la protezione e/o la non aggressione**), che divengono efficaci dal giorno della pubblicazione dell'istanza in questione nel Registro delle Imprese, quando si verifica il c.d. *automatic-stay*;
- tuttavia, per continuare a beneficiare di queste misure, l'imprenditore deve depositare apposito ricorso davanti al Tribunale competente e pubblicare, entro 30 giorni, nel Registro delle Imprese il numero di ruolo del relativo procedimento, pena l'inefficacia delle misure protettive. Il Tribunale, successivamente, decide se confermare o revocare le misure;
- la durata della protezione può variare da un minimo di 30 giorni a un massimo di 240 giorni; si può ritenere che tale termine più lungo verrà applicato nel caso in cui l'incarico dell'esperto perduri per più dei 180 giorni e le misure possono essere disposte anche nei confronti di solo alcuni dei creditori.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

- i creditori interessati dalle misure non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza ovvero modificarli;
- infine, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui sopra, fino alla conclusione della Composizione Negoziata, non possono essere pronunciate né la sentenza di fallimento, né la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore.

Lo svolgimento della procedura e la sua conclusione

- dopo l'accettazione dell'incarico, l'esperto convoca l'imprenditore, assumendo informazioni anche dall'organo di controllo e dal revisore legale (se in carica). Se ravvisa concrete prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate, altrimenti dispone l'archiviazione;
- l'incarico dell'esperto si conclude dopo 180 giorni se le parti non hanno individuato una soluzione, ma può proseguire anche successivamente, al verificarsi di determinate condizioni;
- al termine del proprio incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma *online* dedicata alla Composizione Negoziata;
- in base all'esito delle trattative, l'imprenditore può accedere a strumenti differenti. Se queste terminano:
 - **positivamente:** l'imprenditore può optare per la conclusione di (i) un contratto con uno o più creditori, (ii) un accordo che produca gli stessi effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), senza necessità di attestazione, (iii) un accordo tra quelli disciplinati agli articoli 182-*bis*, 182-*septies*, 182-*octies*, 182-*novies* della Legge Fallimentare;
 - **negativamente:** l'imprenditore può, alternativamente, (i) predisporre un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), (ii) accedere a una procedura concorsuale disciplinata dalla legge, ovvero (iii) proporre una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Concordato semplificato

Se l'esperto nominato nella Composizione Negoziata dichiara, nella relazione finale, che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l'imprenditore può presentare al Tribunale competente – nei 60 giorni successivi alla comunicazione della predetta relazione – una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente a un piano di liquidazione e ad altri documenti specificamente previsti.

Si tratta di un istituto nuovo per il nostro ordinamento. A differenza che nelle procedure concordatarie già previste nella Legge Fallimentare, non è richiesta alcuna adesione dei creditori, né una soglia minima di soddisfazione degli stessi.

Dopo una procedura snellita, il Tribunale omologa la proposta di concordato semplificato dopo aver verificato: (i) la regolarità del contraddittorio e del procedimento, (ii) il rispetto dell'ordine di prelazione e (iii) la fattibilità del piano, se rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e assicura un'utilità a ciascun creditore.

Dopo aver enucleato, schematicamente, la genesi ed i punti essenziali della nuova normativa, appare evidente e conseguente che, ogni azienda, deve prioritariamente considerare la necessità di dotarsi degli **"adequati assetti organizzativi, amministrativi e contabili"**, che, da ultimo, consentiranno di orientare la gestione aziendale alla prevenzione, ovvero ad individuare anticipatamente quegli elementi di rischio che potrebbero portare i soggetti legittimati ad attivare le "segnalazioni", a cui farebbe seguito il doveroso e consigliato ricorso alla C.N.C. (Composizione Negoziata della Crisi).

In altre parole, tutte le imprese dovranno disporre di strumenti per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i **flussi di cassa** e, nel medio-lungo periodo, il **business plan**.

Questo dovrebbe consentire all'impresa di intervenire per tempo e, nell'ipotesi più promettente, scongiurare la crisi.

Appare evidente, quindi, come questo sistema debba basarsi su di un sistema contabile e di controllo di gestione opportunamente sviluppato e più o meno evoluto, a seconda delle dimensioni aziendali, atteso che **questa normativa interessa tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, non prevedendosi alcuna eccezione.**

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

È chiaro che le disposizioni di Legge in oggetto, a seguito della loro recente introduzione, **necessiteranno e saranno oggetto di non pochi chiarimenti Ministeriali in ordine alla loro fase applicativa ed attuativa**, ma è altrettanto **chiaro** che, senz'altro, **ogni azienda deve**, al suo interno, **assolvere agli obblighi normativi**, cogliendo quest'occasione (imposizione) come "momento" di crescita e di cambiamento, nel suo primario interesse.

Lo Studio, da oltre 20 anni, è focalizzato su queste tematiche (*pianificazione, finanza e controllo di gestione*) e potrà dare, ad ogni suo Cliente, utili consigli e concreto supporto nel percorso che dovrà essere attivato e finalizzato – appunto – al recepimento ed al rispetto dei nuovi obblighi normativi.

Trascorsa la pausa estiva, quindi, avremo cura di indicare gli adempimenti e le modalità attraverso le quali ogni Cliente potrà contare sul supporto dello Studio in questa fase di cambiamento "epocale", che, a nostro avviso, deve essere colto come un'opportunità, prima che (pur essendolo) come un obbligo di Legge.

Rimanendo a disposizione per ogni e qualsiasi necessità, con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL